

Camera dei Deputati
Commissione I – Affari costituzionali
Emendamenti approvati dal Comitato dei nove

ART. 1

#Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

##2-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

#Conseguentemente:

##al comma 4, sopprimere la lettera a);

##sopprimere il comma 5.

1. 500. La Commissione.

Art. 1

#Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

##2-bis. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente: «Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione».

#Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 1 e 2 con le seguenti: da 1 a 2-bis.

1. 501. La Commissione.

ART. 1

#Al comma 3, sostituire le parole: e dei consigli regionali con le seguenti: , dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

#Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, capoverso, dopo le parole: o a un consiglio regionale aggiungere le seguenti: o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 502. La Commissione.

Art 1

#Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima,

1. 503. La Commissione.

Art. 2

#Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , così come risultanti nel rendiconto dell'ultimo esercizio.

#Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

##3-bis. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma 2, i contributi sono determinati sulla base delle scritture e documenti contabili dell'esercizio precedente. A tal fine i partiti e movimenti politici aventi diritto ai sensi del medesimo comma dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 6-bis entro il 15 giugno di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 percepite nel precedente anno e determinate ai sensi del medesimo comma. Il dato è certificato da una delle società di revisione indicate all'articolo 6, comma 2, della presente legge. In via transitoria, con riferimento alle libere contribuzioni dell'anno 2012, detta certificazione può essere resa dal collegio di revisori di ciascun partito o movimento politico.

2. 500. La Commissione.

ART. 2

#Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: Fermo restando il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, i partiti e movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei Consigli regionali o dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Tale importo è suddiviso in misura uguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione.

#Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

##5. L'attribuzione dei contributi è disposta secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nei limiti stabiliti dal comma 2.

2. 501. La Commissione.

Art. 2

#Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il limite di cui al precedente periodo è rideterminato in funzione della operatività della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 5, comma 3, della presente legge.

#Conseguentemente, all'articolo 5:

##comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: al 38 per cento *con le seguenti:* al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014.

##sostituire il comma 2 con i seguenti:

###2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

###3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 2 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di

verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultante dall'attività di monitoraggio, della quota dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

2. 502. La Commissione.

ART. 2

#Sostituire il comma 4 con il seguente:

##4. La Commissione di cui all'articolo 6-bis comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro il 10 luglio di ciascun anno, l'entità del contributo attribuibile a ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del presente articolo.

2. 503. La Commissione.

ART. 2

#Sostituire la rubrica con la seguente: Contributi a titolo di cofinanziamento a partiti e a movimenti politici.

2. 504. La Commissione.

ART. 2

#Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

#Art. 2-bis. - (Richiesta dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica). – 1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo o dei consigli regionali.

##2. La richiesta si intende effettuata alla data:

###a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano;

###b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica;

###c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.

##3. La richiesta è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarità delle qualità personali di cui al periodo precedente è comprovata mediante atto notorio ricevuto da notaio, che è allegato alla richiesta mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da notaio che ne accerta e ne certifica l'identità personale e i relativi poteri. Alla richiesta è allegata, altresì, la copia autentica del

verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta è autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta è trasmessa, secondo le modalità previste dal primo al quarto periodo del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.

##4. Qualora più partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta è presentata, secondo le modalità previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 2-ter i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1.

##5. Il primo e il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono sostituiti dai seguenti: «Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. I rimborsi sono attribuiti, in attuazione dei criteri previsti dalla presente legge, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze».

#Art. 2-ter. - (*Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni*). – 1. Nella richiesta dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica, di cui all'articolo 2-bis, i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 1, che i rimborsi delle spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

##2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, i rimborsi delle spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante sono attribuiti in quote uguali a tutti i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

2. 0500. La Commissione.

Art. 3

#Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che intendono concorrere fino alla fine del periodo con le seguenti: , ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni.

#Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

##2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente della

Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal diritto ai rimborsi delle spese elettorali e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante.

3. 500. La Commissione.

Art. 3

#Alla rubrica, premettere le parole: Atti costitutivi e.

3. 501. La Commissione.

ART. 4

#Alla rubrica, sostituire le parole: ai contributi con le seguenti: ai rimborsi per le spese.

4. 500. La Commissione.

Art. 5

#Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

##3. A decorrere dal 2013, all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro».

5. 500. La Commissione.

ART. 5

#Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: dei movimenti politici aggiungere le seguenti: che nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati abbiano ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi espressi ovvero.

5. 501. La Commissione.

Art. 5

#Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

##3. All'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «sui quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti: «su quotidiani, periodici e siti *web*».

5. 502. La Commissione.

ART. 6

#Sopprimere il comma 1.

#Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 *con le seguenti:* Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che hanno diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge ovvero che hanno almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. 500. La Commissione.

ART. 6

#Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

##2-bis. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto all'obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 2.

6. 501. La Commissione.

ART. 6

#Sopprimere i commi da 3 a 7.

#Conseguentemente:

##sopprimere i commi 9 e 10;

##dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

###Art. 6-bis. - (Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici). – 1. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque membri, di cui uno designato dal Primo Presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo atto è individuato, tra i componenti, il Presidente della Commissione che ne coordina i lavori. Il mandato dei membri della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

###2. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati, come da ultimo modificato

dall'articolo 6-*quinquies*, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, cui sono stati attribuiti rimborsi elettorali o contributi a titolo di cofinanziamento, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, concernenti ciascun anno di esercizio in cui tali rimborsi o contributi sono stati loro assegnati. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la certificazione della regolarità del rendiconto della società di revisione di cui all'articolo 6, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma.

###3. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del comma 2. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

###4. Entro e non oltre il 10 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati l'elenco dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 2, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.

###5. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 4. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 30 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6-*ter*, comma 1.

###Art. 6-*ter*. - (*Sanzioni*). – 1. Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 per l'anno in corso.

###2. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o il cui rendiconto sia giudicato irregolare ovvero ancora abbiano omissso la pubblicazione nel sito *internet* di cui all'articolo 6-*quater* entro la data di trasmissione del rendiconto, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte le irregolarità riscontrate e comunque non superiore al limite di due terzi delle somme medesime. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa fino a due terzi di tali somme. Nell'applicazione della sanzione, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

###3. Qualora siano riscontrate inottemperanze o irregolarità commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la sanzione è applicata esclusivamente nei riguardi del partito e del movimento politico inottemperante o irregolare.

###4. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati ai sensi del presente articolo. In caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.

###5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.

###Art. 6-*quater*. - (*Obblighi di pubblicità*). – 1. Nei siti *internet* dei partiti e dei movimenti politici, entro il 15 luglio di ogni anno, nonché in un'apposita sezione del sito *internet* della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui all'articolo 6-*bis*, comma 3, sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

###Art. 6-*quinquies*. - (*Abrogazioni*). - 1. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

####a) i commi 1 e 14 sono abrogati;

####b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,».

###Art. 6-*sexies*. - (*Disciplina transitoria*). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 6-*quater* si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti e movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità a legge dei rendiconti dei partiti e movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 6-*bis* ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarità contabili.

###2. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 7.

###3. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, si applica esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.

###Art. 6-*septies*. - (*Perdita di legittimazione*). - 1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6-*ter*, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, i rappresentanti legali o i tesoriери statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici perdono la legittimazione a presentare la documentazione prescritta ai fini dell'accesso ai rimborsi per le spese elettorali e ai contributi previsti dalla presente legge.

6. 502. La Commissione.

Art. 7

#Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

##3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

###a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

####«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione. Sono riferibili alla campagna elettorale esclusivamente le spese che siano state sostenute in relazione ad iniziative svoltesi nel periodo previsto dal presente comma»;

###b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

####«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3».

##4. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

###«10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante».

##5. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «conto economico», numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche», è inserita la seguente voce: «b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».

7. 500. La Commissione.

ART. 9.

#Sostituire il comma 2 con i seguenti:

##2. Alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «le erogazioni liberali» fino a: «nonché» sono soppresse.

##3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

####«1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014 per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

##4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, valutate in 47,4 milioni di euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

##5. Le residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

##6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 3 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

9. 500. La Commissione.